



TRATTAMENTO ECONOMICO


Evoluzione nel tempo delle voci stipendiali

Fernando Benedetti

Sintetica descrizione delle principali modifiche e accorpamenti apportati

Dal 1° giugno 1985 sono state estese ai dirigenti veterinari le indennità di tempo pieno e di strutture specialistiche già esistenti per i dirigenti medici. L'anzianità economica decorre dalla stessa data e

si sviluppa, come per i medici, in classi e bienni con la periodicità di due anni. I dirigenti veterinari che provengono da altri comparti, nei quali era vietata la libera professione, possono chiedere il riconoscimento dell'intera



anzianità di servizio e di conseguenza acquisire già dal 1° giugno 1985 tutte le classi e bienni maturati dall'inizio del rapporto di lavoro.

Le ulteriori principali modifiche sulle competenze stipendiali sono avvenute nei seguenti periodi contrattuali:

A decorrere dal 1° dicembre 1995 l'indennità integrativa dell'*ex* collaboratore veterinario IX livello retributivo viene equiparata a quella dell'*ex* coadiutore veterinario X livello retribuito.

Alla stessa data cessano di esistere le indennità di posizione fissa e variabile, la progressione delle stesse continua a produrre effetti con la stessa cadenza temporale in atto, fino a tutto il 31 dicembre 1996.

A decorrere dal 1° gennaio 1997 vengono sospesi gli automatismi stipendiali di classi e bienni relativi allo stipendio base e alle *ex* indennità di tempo pieno e di strutture specialistiche. Gli importi già in godimento alla data del 31 dicembre 1996, sommati alla parte di classe e biennio decorrenti dall'ultima acquisizione fino al 31 dicembre 1996, verranno attribuiti in maniera fissa e ricorrente con la dizione "R.I.A." (Retribuzione Individuale di Anzianità).

A decorrere dal 1° luglio 1997 lo stipendio base dell'*ex* collaboratore veterinario IX livello retributivo viene equiparato a quello dell'*ex* coadiutore veterinario X livello retributivo.

A decorrere dal 1° agosto 1999 l'indennità integrativa viene uniformata per tutti i ruoli veterinari (IX-X-XI livello retributivo). Sempre con decorrenza 1° agosto 1999 è uniformato lo stipendio base percepito dagli *ex* veterinari dirigenti XI livello retributivo a quelli degli *ex* veterinari collaboratori e coadiutori IX e X livello retributivo, di conseguenza, in pari data, per gli *ex* veterinari dirigenti XI livello retribuito viene istituito un assegno *ad personam*, in nessun caso riassorbibile, utile sia per la pensione sia per il premio di fine servizio (liquidazione). Detto assegno compensa la riduzione subita attinentemente lo stipendio base, l'indennità integrativa e l'incremento contrattuale

del CCNL 98/2001 già applicato.

Inoltre ai dirigenti di II livello assunti con incarico quinquennale, viene confermato a titolo personale lo specifico trattamento, anche in questo caso utile per la pensione, per il trattamento di fine servizio e non riassorbibile.

Successivamente al 1° agosto 1999 ai dirigenti veterinari ai quali è stato attribuito l'incarico per struttura complessa viene attribuito un compenso fisso e ricorrente, fino al mantenimento dell'incarico stesso, denominato "indennità di struttura complessa" che corrisponde all'importo dell'assegno *ad personam* percepito dagli *ex* dirigenti già di II livello alla data del 31 luglio 1999.

A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita l'indennità di rapporto esclusivo per i dirigenti veterinari che dichiarano di non svolgere attività libero-professionale. Detta indennità viene differenziata in base all'anzianità di esperienza professionale maturata nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale e prestata in maniera continuativa.

A decorrere dal 1° febbraio 2001 la retribuzione di posizione fissa e variabile tabellare dei dirigenti veterinari in servizio alla data del 5 dicembre 1996, nella posizione di IX qualificato e IX non qualificato del D.P.R. 384/90, con 5 anni di anzianità, viene equiparata a quella di X livello non qualificato (senza il modulo operativo), pertanto risulterà che la somma delle indennità di posizione fissa e di posizione variabile tabellare delle due qualifiche citate sarà dello stesso importo.

A decorrere dal 1° gennaio 2003 cessa di essere corrisposta l'indennità integrativa speciale e la stessa cifra viene conglobata nello stipendio base.

A decorrere dal 31 dicembre 2003 cessano di essere corrisposte le indennità di posizione fissa e di posizione variabile tabellare. Dalla somma degli importi delle due indennità viene stornata la cifra di € 5.360,40 annua che viene conglobata nello stipendio; con la parte residua viene istituita una nuova indennità che prende il nome di "retribuzione di posizione minima uni-

ficata". Va segnalato che l'indennità di posizione variabile aziendale rimane in vigore, mantenendo i valori economici già in godimento.

Queste sono tutte le modifiche avvenute nell'arco di tempo descritto. Non sono stati menzionati gli incrementi contrattuali che si sono susseguiti nei vari CCNL, in quanto hanno sì modificato le cifre precedenti, ma non hanno determinato né conglobamenti, né cessazioni.

Per concludere si vuole sottolineare che particolare attenzione richiede il controllo della R.I.A. che, nel corso delle molte verifiche effettuate, è risultata per una buona percentuale errata per difetto e in rarissimi casi in eccesso. Si consiglia pertanto, qualora lo si ritenga opportuno, di chiedere una verifica per il tramite del servizio di controllo della busta paga che il SIVeMP mette a disposizione dei suoi iscritti, allegando alla richiesta lo stato di servizio, da cui si evince l'anno di assunzione ed eventuali passaggi di qualifica, insieme ad un cedolino del 1996 e uno attuale.

Controllo della regolarità delle buste paga e calcolo del trattamento di fine rapporto e della pensione

La Segreteria Nazionale del SIVeMP eroga gratuitamente ai propri iscritti servizi di controllo sulla regolarità delle buste paga e di calcolo del trattamento di fine rapporto e della pensione. Per usufruire del servizio gli iscritti interessati sono pregati di inviare alla segreteria nazionale del SIVeMP, in via Nizza 11 - 00198 ROMA, la richiesta di verifica accompagnata da:

- copia del cedolino dello stipendio relativa al mese di dicembre 1996;
- copia del cedolino dello stipendio relativa al mese di ottobre 2005;
- copia dell'ultimo cedolino dello stipendio;
- certificato di stato di servizio;
- eventuali periodi riscattati o ricongiunti.